

**REGOLAMENTO**  
**DI**  
**POLIZIA URBANA**

## **Indice :**

### **Capo I - Disposizioni Generali**

- Art. 1      Disciplina in materia di Polizia Urbana
- Art. 2      Vigilanza per l'applicazione delle norme di Polizia Urbana
- Art. 3      Disposizioni di carattere generale per le licenze e concessioni previste dal regolamento

### **Capo II – Disciplina delle acque pubbliche e del suolo**

- Art. 4      Inquinamento Ambientale
- Art. 5      Suolo pubblico
- Art. 6      Sospensione e revoca delle concessioni
- Art. 7      Esazione della tassa di occupazione aree pubbliche
- Art. 8      Modalità per il carico e lo scarico delle merci
- Art. 9      Scarico di rottami e detriti
- Art. 10     Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica
- Art. 11     Installazione di tende solari
- Art. 12     Insegne, vetrine e pubblicità luminosa
- Art. 13     Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi
- Art. 14     Fiere e mostre
- Art. 15     Commercio ambulante
- Art. 16     Divieto giochi sul suolo pubblico
- Art. 17     Collocamento condutture

### **Capo III - Nettezza dei centri abitati**

- Art. 18     Disposizioni di carattere generale
- Art. 19     Obblighi dei concessionari
- Art. 20     Disposizioni per i commercianti ambulanti
- Art. 21     Disposizioni riguardanti i negozi e le botteghe
- Art. 22     Trasporto di materiale di facile dispersione
- Art. 23     Sgombero della neve
- Art. 24     Scarico tetti e balconi dalla neve
- Art. 25     Divieto di lavatura e riparazioni dei veicoli ed autoveicoli su aree pubbliche
- Art. 26     Divieto dell'esercizio di attività artigiana ed industriale in aree pubbliche
- Art. 27     Disposizioni riguardanti gli animali
- Art. 28     Divieto di getto di opuscoli o foglietti
- Art. 29     Divieto di segatura e spaccatura della legna

### **Capo IV - Decoro dei centri abitati**

- Art. 30     Manutenzione degli edifici – Atti vietati
- Art. 31     Collocamento di cartelli ed iscrizioni
- Art. 32     Collocamento di targhe o lapidi commemorative
- Art. 33     Ornamento esterno ai fabbricati
- Art. 34     Depositi in proprietà privata
- Art. 35     Spolveramento di panni e tappeti
- Art. 36     Bagni
- Art. 37     Bestie macellate

- Art. 38 Contenitori e sacchi per rifiuti – Abbandono rifiuti
- Art. 39 Viali e giardini pubblici – parchi gioco – campi e centri sportivi
- Art. 40 Vasche e fontane
- Art. 41 Atti contrari alla nettezza del pubblico suolo, al decoro ed alla moralità
- Art. 42 Recinzioni di terreni confinanti col suolo pubblico

#### **Capo V - Quietè Pubblica**

- Art. 43 Esercizio dei mestieri, arti ed industria
- Art. 44 Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti
- Art. 45 Funzionamento di motori e macchinari
- Art. 46 Rumori in case di abitazione
- Art. 47 Uso di strumenti sonori
- Art. 48 Carico, scarico e trasporto merci che causano rumori
- Art. 49 Venditori e suonatori ambulanti
- Art. 50 Schiamazzi, grida e canti
- Art. 51 Detenzione di ani od altri animali
- Art. 52 Carovane nomadi

#### **Capo VI - Norme di sicurezza degli abitati**

- Art. 53 Sostanze liquide esplosive, infiammabili e combustibili
- Art. 54 Detenzione di combustibili in case di abitazione od altri edifici
- Art. 55 Accensione di polveri infiammabili e fuochi artificiali
- Art. 56 Animali pericolosi
- Art. 57 Trasporto di oggetti incomodi e pericolosi
- Art. 58 Manutenzione di aree di pubblico transito
- Art. 59 Segnalazione e riparazione di opere in costruzione
- Art. 60 Materiale di demolizione

#### **Capo VII – Disposizioni annonarie per l'esercizio del commercio al dettaglio su aree private in sede fissa e per gli esercizi pubblici**

- Art. 61 Disciplina

#### **Capo VIII- Disposizioni per i mestieri girovaghi e la professione di guida turistica**

- Art. 62 Esercizio di mestieri girovaghi
- Art. 63 Guida turistica

#### **Capo IX - Disposizioni Aggiunte**

- Art. 64 Ponte ballerino
- Art. 65 Piste ciclabili
- Art. 66 Animali liberi

#### **Capo X - Sanzioni**

- Art. 67 Vigilanza e sanzioni
- Art. 68 Rimessa in pristino ed esecuzione di ufficio

**Art. 69      Norme finali**

**Art. 70      Abrogazioni**

\\Servernt\comune\1.segreteria\regolamenti\polizia urbana\REGOLPOLIZIAURBANA.rtf

**CAPO I**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

## **ART. 1**

### **DISCIPLINA IN MATERIA DI POLIZIA URBANA**

La Polizia Urbana è disciplinata dal presente Regolamento e dalle altre norme speciali ad essa attinenti come sancito dagli artt. 3 e 7 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Essa attende alla tutela del pubblico demanio comunale e a quella di un corretto svolgimento della vita e delle attività del luogo.-

Disciplina il comportamento dei cittadini salvaguardando la libertà dei singoli dal libero arbitrio; concorre, unitamente alla Costituzione, alle leggi ed ai regolamenti dello stato e delle regioni, alla difesa dei diritti e della sicurezza della collettività .-

Le norme del regolamento di Polizia Urbana per gli spazi e luoghi pubblici sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso ed aperti al pubblico, compresi i portici, i canali ed i fossi fiancheggianti le strade.-

## **ART. 2**

### **VIGILANZA PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME DI POLIZIA URBANA**

Il compito di far osservare le norme e le disposizioni contenute nel presente regolamento è affidato a tutte le Forze di Polizia ed espressamente al Corpo di Polizia Municipale.

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere negli atri, nelle scale, negli stabili, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e locali annessi, nei locali pubblici in genere e dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale.

## **ART. 3**

### **DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE PER LE LICENZE E CONCESSIONI PREVISTE DAL PRESENTE REGOLAMENTO**

Quando a norma del Regolamento, occorra conseguire preventiva specifica concessione od autorizzazione, questa deve essere richiesta, con istanza in regola con la legge sul bollo, indirizzata al Sindaco ovvero all'Unità Operativa competente.

L'istanza deve essere corredata della documentazione che, in relazione al bene che si intende utilizzare ed alle modalità di utilizzazione, ovvero in relazione all'attività che si intende esercitare, sia

ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento.

L'eventuale diniego della concessione o autorizzazione deve avvenire con provvedimento motivato ed in forma scritta.

Le autorizzazioni, concessioni, nulla osta ed permessi, rilasciati ai sensi presente Regolamento, si intendono accordati:

- a) personalmente al titolare o comunque alla persona che risulti il richiedente;
- b) senza pregiudizio dei diritti di terzi ed osservate le norme di legge vigenti nelle materie oggetto dell'atto rilasciato;
- c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni diretti ed indiretti derivanti dalle opere, attività ed occupazioni autorizzate sollevando il Comune concedente da qualsiasi azione promossa da terzi a causa della concessione data;
- d) con riserva all'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse, sospendendo o revocando a suo insindacabile giudizio i benefici concessi;
- e) con facoltà di revoca o sospensione in qualsiasi momento in caso di abuso.

## **CAPO II**

### **DISCIPLINA DELLE ACQUE PUBBLICHE E DEL SUOLO PUBBLICO**

#### **ART. 4**

##### **INQUINAMENTO AMBIENTALE**

La vigilanza sull'inquinamento atmosferico, delle acque e del suolo è disciplinata dalla normativa vigente alla quale va fatto riferimento nell'espletamento degli interventi e nell'adozione dei provvedimenti in materia di tutela ambientale.-

#### **ART. 5**

##### **SUOLO PUBBLICO**

Ogni occupazione di suolo pubblico nonché lo spazio ad esso sovrastante e sottostante deve

essere concessa dall'Amministrazione Comunale.

Le concessioni per occupazioni di suolo pubblico si distinguono in base al periodo di validità inferiore o superiore all'anno.

Le concessioni sono rilasciate dal Dirigente, secondo le disposizioni prescritte dall'Amministrazione Comunale.

Ogni concessione si intende accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi e con facoltà da parte dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni ed addivenire anche alla revoca per i motivi e nei modi indicati nel capo primo.

Le concessioni soggette a tassa possono essere esercitate secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente in materia di occupazione spazi ed aree pubbliche e dall'apposito regolamento.- Secondo le stesse disposizioni di legge sono applicate le sanzioni e le soprattasse relative alle violazioni afferenti l'applicazione della tassa.-

Le occupazioni temporanee attuate in assenza di provvedimento autorizzatorio sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria ed a quella accessoria determinate dal vigente C.d.S..-

#### **ART. 6**

### **SOSPENSIONE E REVOCA DELLE CONCESSIONI**

In qualsiasi momento l'Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, può, per iscritto, sospendere o revocare la concessione di occupazione di area o suolo pubblico, sia per inosservanza delle disposizioni del presente regolamento, sia per mancato rispetto delle condizioni contenute nell'atto, ovvero per ragioni di viabilità o per altro motivo di interesse pubblico sopravvenuto.

Nei casi urgenti che comportino pericolo per l'incolumità del cittadino, i funzionari e gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale possono ordinare verbalmente la sospensione della concessione.

#### **ART. 7**

### **ESAZIONE DELLA TASSA DI OCCUPAZIONE DI AREE PUBBLICHE**

La tassa dovuta per l'occupazione giornaliera o comunque di carattere temporaneo sarà pagata direttamente presso gli uffici comunali preposti o al personale incaricato della riscossione, che rilasceranno apposita quietanza, o tramite bollettino di c.c. postale intestato alla Tesoreria Comunale.-

La tassa dovuta per occupazioni di validità annuale sarà corrisposta nei modi e nei tempi stabiliti dalla normativa vigente e dal Regolamento comunale per l'applicazione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche.-

#### **ART. 8**

## **MODALITA' PER IL CARICO E LO SCARICO DELLE MERCI**

Il carico e lo scarico delle merci, qualora tali operazioni siano effettuate sul suolo pubblico o privato di uso pubblico, è subordinato all'osservanza degli orari e delle limitazioni determinati dall'Amministrazione Comunale per particolari zone del capoluogo e delle frazioni nonché per quelle vie e quelle piazze in cui vige il divieto di circolazione permanente o stagionale.-

In deroga a quanto disposto dal comma 1, è consentito ai titolari delle attività commerciali e di somministrazione effettuare le operazioni di carico e scarico durante l'intero arco di apertura dell'esercizio per espletare le consegne ai clienti e provvedere all'approvvigionamento del proprio esercizio.-

Nei casi in cui l'effettuazione di dette operazioni esorbiti dall'ordinarietà ovvero sia causa di ingombro del suolo pubblico o si protragga nel tempo, l'occupazione sarà subordinata al conseguimento di apposito permesso rilasciato dal Responsabile del Comando Polizia Municipale ed all'osservanza delle prescrizioni dallo stesso dettate.

L'autorizzazione può essere negata per motivi di tutela della circolazione stradale, di sicurezza, di conservazione della pavimentazione ecc..-

Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente autorizzate, devono essere compiute con sollecitudine, senza arrecare intralcio alla circolazione ed evitando ogni danno od imbrattamento al suolo pubblico.

In ogni caso, effettuate le operazioni di carico o scarico, il suolo deve essere ripulito da chi ha effettuato le operazioni predette.

In caso di inadempienza, l'Ente potrà provvedere direttamente con facoltà di rivalsa nei confronti degli inosservanti e senza pregiudizio delle responsabilità di questi ultimi per eventuali danni a terzi.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25 ad Euro 250.-

### **ART. 9**

#### **SCARICO DI ROTTAMI E DI DETRITI**

E' vietato scaricare rottami e detriti di qualsiasi specie se non nei luoghi designati dall'Amministrazione Comunale.

Qualsiasi trasporto attraverso le vie della città di materiali provenienti da demolizioni o da scavi di qualsiasi genere dovrà essere eseguito con veicoli atti ad evitare spandimenti o polverio.

Chiunque viola le disposizioni di cui al 1° comma del presente articolo è soggetto alle sanzioni previste dalla normativa operante in materia di smaltimento rifiuti.-

Chiunque viola le disposizioni del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria ed a quella accessoria determinate dal vigente C.d.S.-

### **ART. 10**



## **COLLOCAMENTO DI TAVOLI, SEDIE E PIANTE ORNAMENTALI SULL'AREA PUBBLICA**

L'autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio con tavoli, sedie, piante ornamentali od altro, può essere concessa solo agli esercizi pubblici.-

Il posizionamento di piante ornamentali è ammesso per tutti gli esercizi commerciali e gli studi professionali con le stesse modalità determinate per gli esercizi pubblici.-

Nella concessione saranno precisati l'ampiezza ed il periodo della occupazione stessa.

I marciapiedi e le banchine possono essere occupati come da disposizioni Amministrative e secondo le prescrizioni e le limitazioni dettate dal vigente Codice della Strada.-

L'Amministrazione Comunale può negare la concessione, quando vi si oppongono ragioni di viabilità e di sicurezza del traffico o altri motivi di pubblico interesse.

In ogni caso l'occupazione non dovrà costituire intralcio alla circolazione dei veicoli e/o pedoni.

Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale, marciapiedi o, avendo ottenuto la concessione, non ottempera alle relative prescrizioni è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal C.d.S..-

La violazione comporta altresì la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo della rimozione di quanto abusivamente collocato .-

### **ART. 11**

#### **INSTALLAZIONE DI TENDE SOLARI**

La collocazione di tende parasole sporgenti su suolo pubblico o privato di uso pubblico è disciplinata dal Regolamento Edilizio e dal Regolamento T.O.S.A.P. comunali.-

Per le tende verticali da collocarsi nel vano dei portoni, delle arcate e nei portici, sarà caso per caso stabilito dall'Amministrazione Comunale se ed a quali condizioni possa essere accordato il relativo permesso.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da Euro 51 ad Euro 510.-

La violazione, inoltre, comporta la sanzione amministrativa accessoria dell'adeguamento della struttura alle prescrizioni del regolamento.-

### **ART. 12**

#### **INSEGNE, VETRINE E PUBBLICITA' LUMINOSA**

L'installazione di insegne, pubblicità luminose, cartelli ecc. è disciplinata dal Regolamento Edilizio Comunale, dai Regolamenti Comunali specifici, dal vigente C.d.S. e dal relativo

Regolamento di Esecuzione.-

L'installazione di vetrine e simili nel suolo pubblico o privato di uso pubblico è sempre subordinata al rilascio di apposita autorizzazione comunale.-

Le violazioni alle disposizioni del presente articolo, espressamente contemplate dal vigente Codice della Strada, sono soggette alle sanzioni amministrative previste da detta normativa.-

Le violazioni non comprese tra quelle considerate dal C.d.S. sono soggette alla sanzione amministrativa determinata per infrazione alle disposizioni del Regolamento Edilizio.-

### **ART. 13**

#### **ESPOSIZIONI DI MERCI E DERRATE ALL' ESTERNO DEI NEGOZI**

Le occupazioni del suolo o spazio pubblico per esposizione di merci o derrate, all'esterno dei negozi, sono disciplinate dal "Regolamento Occupazione Suolo Pubblico " .-

Chiunque, nei casi previsti dagli artt. 1, 2 e 3 del suddetto regolamento, occupa suolo pubblico in assenza di autorizzazione ovvero esorbita dalle dimensioni approvate è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 51 ad Euro 510.-

La violazione comporta altresì la sanzione amministrativa accessoria dello sgombero dell'area occupata arbitrariamente.-

Per quanto non espressamente previsto dal Regolamento Occupazione Suolo Pubblico e dal presente si rimanda a quanto stabilito dal vigente Codice della Strada in materia di occupazione della sede stradale.-

### **ART. 14**

#### **FIERE E MOSTRE**

Le fiere e le mostre saranno tenute nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune ha la disponibilità.-

Le autorizzazioni per occupazione di suolo pubblico sono accordate secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente in materia di commercio e dal Regolamento Comunale relativo all'esercizio del commercio su aree pubbliche.-

L'assegnazione dei posti di vendita è effettuata dal Comando Polizia Municipale o da funzionario appositamente incaricato.-

L'occupazione del posto è utile al solo fine della formazione della graduatoria per l'attribuzione degli stalli.-

E' vietato ai venditori di occupare uno spazio superiore a quello assegnato come pure di spostarsi da un luogo ad un altro senza il preventivo assenso del Comando Polizia Municipale.

La merce esposta alla pubblica vendita deve essere sistemata su appositi banchi e comunque mai deposta sul suolo.-

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alle sanzioni amministrative previste dalle disposizioni di legge operanti per il commercio al dettaglio su aree pubbliche. -

**ART. 15**  
**COMMERCIO AMBULANTE**

Il commercio al dettaglio su aree pubbliche è regolato dalle disposizioni di legge vigenti in materia, dai criteri di Giunta Regionali e dal Regolamento Comunale per la disciplina sul territorio di tutte le forme di commercio su area pubblica .-

Il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione nelle zone e negli spazi all'uopo individuati dall'Amministrazione Comunale ed in forma itinerante su qualsiasi area ad eccezione delle vie e delle piazze a ciò escluse per motivi di viabilità, inquinamento acustico, sicurezza ecc..-

Le violazioni alla normativa che disciplina il commercio su aree pubbliche sono sanzionate ai sensi di tale normativa.-

Fatti salvi i casi espressamente previsti e sanzionati dalla legge in relazione all'assegnazione e all'utilizzazione degli spazi per l'esercizio dell'attività di vendita, chiunque occupa lo stallο mercatale dato in concessione prima dell'orario previsto o protrae l'occupazione oltre l'orario determinato è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da Euro 51 ad Euro 510.-

Le violazioni alle disposizioni afferenti le modalità dell'esercizio del commercio in forma itinerante (soste limitate al tempo necessario a servire la clientela – comunque non superiori ad un'ora di permanenza nel medesimo punto – obbligo di spostamento di almeno 500 metri) sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 51 ad Euro 510.-

**ART. 16**  
**DIVIETO DI GIOCHI SUL SUOLO PUBBLICO**

Sul suolo pubblico adibito a transito sia di veicoli che pedonali, è vietato giocare con oggetti o con animali ed effettuare allenamenti e manifestazioni sportive non autorizzate che possano creare situazioni di pericolo per gli altri utenti e di intralcio alla circolazione.

E' vietato altresì sulla carreggiata delle strade e sugli spazi riservati ai pedoni l'uso di trampoli e di acceleratori di andatura, come definiti dal C.d.S., quali tavole, pattini ecc..-

Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dal vigente C.d.S..-

E' vietato lanciare pietre od altri oggetti, atti ad offendere o danneggiare persone o cose, sia a mano che con qualsiasi altro strumento.

Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 51 ad Euro 510.-

**ART. 17**  
**COLLOCAMENTO DI CONDUTTURE**

Il collocamento e la riparazione di condutture dell'energia elettrica, di gas e di acqua, l'impianto di linee telefoniche e di cavi in genere, nonché di altre condutture o illuminazioni da parte degli Erogatori di servizi e dei Concessionari è subordinato, previo inoltro di regolare istanza, al rilascio di apposita Autorizzazione ed all'osservanza delle Convenzioni già in essere.-

I concessionari, nell'esecuzione dei lavori, dovranno attenersi alle istruzioni che saranno fornite dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Gli interventi di cui al comma 1, ad opera di privati (allacciamenti, riparazioni ecc.), potranno avvenire, a seguito di presentazione di domanda, dopo il rilascio dell'atto autorizzatorio e del versamento della cauzione all'uopo determinata dall'Ufficio Tecnico.-

La restituzione della somma è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi che, in caso di inadempienza, verrà effettuato direttamente dell'Ente a spese dell'interessato.-

Quanto disposto dal presente articolo è disciplinato dal vigente Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Esecuzione.-

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, ovvero le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria stabilita dal Codice della Strada.-

L'infrazione delle suddette disposizioni comporta altresì la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo della rimozione delle opere realizzate, a carico dell'autore delle stesse, e del ripristino ai sensi della sopra citata normativa.-

**CAPO III**  
**NETTEZZA DEI CENTRI ABITATI**

**ART. 18**  
**DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

Ferme restando le vigenti disposizioni di igiene, tutti i luoghi aperti al pubblico soggetti a servitù di pubblico passaggio od anche luoghi privati in vista al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti ed in stato decoroso.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25 ad Euro 250.-

**ART. 19**

## **OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI DI OCCUPAZIONE DI AREE PUBBLICHE**

E' proibito agli esercenti di caffè, bar, latterie e simili, che occupano suolo pubblico mediante tavoli e sedie o in qualsiasi altro modo, di gettare, o lasciare cadere o non vietare che cada sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto che possa comunque sporcare, imbrattare od insudiciare il suolo stesso. In ogni caso la relativa pulizia del suolo di cui sopra è a carico del concessionario e deve essere effettuata immediatamente.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25 ad Euro 250.-

### **ART. 20**

#### **DISPOSIZIONI PER I COMMERCianti AMBULANTI**

E' proibito ai venditori ambulanti (a posto fisso ed itineranti) di gettare o abbandonare sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto di qualsiasi natura.

Per quanto concerne i venditori ambulanti a posto fisso si fa riferimento anche alle disposizioni dettate dal Regolamento Comunale per l'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche.-

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25 ad Euro 250, fatto salvo quanto determinato dalle leggi vigenti in materia di smaltimento rifiuti qualora la violazione sia espressamente riconducibile a tale normativa.-

### **ART. 21**

#### **DISPOSIZIONI RIGUARDANTI I NEGOZI E LE BOTTEGHE**

E' proibito ai titolari di negozi, di esercizi, di bar e simili, versare sulle pavimentazioni dei portici, delle vie e delle piazze le immondizie e rifiuti provenienti dalle loro botteghe.

Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da Euro 51 ad Euro 510.-

Ogni esercente provvede alla pulizia del tratto di marciapiede antistante al suo esercizio.

### **ART. 22**

#### **TRASPORTO DI MATERIALE DI FACILE DISPERSIONE**

Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione, come rena, calcina, carbone, terre e detriti, stramaglie, liquidi e semi-liquidi e simili, deve essere effettuato su veicoli atti al trasporto, in modo da evitarne la dispersione sul suolo

pubblico.

Per le sostanze polverose o per materiali di facile dispersione per azione del vento, il carico dovrà essere convenientemente coperto in modo che le stesse non abbiano a sollevarsi nell'aria.

Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria ed a quella accessoria determinate dal vigente C.d.S..-

Se nel caricare o scaricare merci o qualsiasi oggetto, vengono a cadere materie di qualsiasi specie sul suolo pubblico, queste dovranno essere immediatamente rimosse a cura e sotto la responsabilità di coloro che hanno le merci od oggetti per i quali venne ad insudiciarsi il suolo pubblico.

Chiunque viola il disposto di cui al comma precedente è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dal comma 3 del presente articolo.-

### **ART. 23**

#### **SGOMBERO DELLA NEVE**

Indipendentemente da quanto viene eseguito a cura e spese del Comune, non più tardi di 12 ore dall'inizio della caduta della neve allo scopo di ristabilire la libera circolazione, ogni proprietario o inquilino è tenuto ad effettuare lo sgombero lungo il fronte della propria casa o giardino, onde permettere il passaggio pedonale.

Ogni proprietario o inquilino è pure tenuto a rompere ogni mattina il ghiaccio che si fosse formato durante la notte avanti la propria casa o giardino.

### **ART. 24**

#### **SCARICO TETTI E BALCONI DALLA NEVE**

Al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone e l'integrità delle cose dalla caduta della neve da tetti e balconi i proprietari devono collocare appositi segnali indicanti il pericolo.-

L'adempimento non sottrae gli stessi da eventuali responsabilità in sede civile e penale.-

I balconi e i davanzali devono essere sgomberati dalla neve prima o durante la spazzatura della via sottostante e in modo da non recare molestie ai passanti.-

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25 ad Euro 250.-

#### **ART. 25**

### **DIVIETO DI LAVATURA E RIPARAZIONI DEI VEICOLI ED AUTOVEICOLI SU AREE PUBBLICHE**

E' proibito in luoghi pubblici ed aperti al pubblico il lavaggio delle vetture, autovetture, carri e simili.

Chiunque viola il disposto di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25 ad Euro 250.-

Sono, altresì, vietati in luoghi pubblici od aperti al pubblico le riparazioni dei veicoli, autoveicoli e simili, salvo se determinate da forza maggiore o cause fortuite.

Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 51 ad Euro 510.-

Nei casi in cui dalla commissione dell'illecito derivi danno od imbrattamento del suolo pubblico unitamente alla sanzione pecuniaria verrà applicata quella accessoria del ripristino dello stato dei luoghi.-

#### **ART. 26**

### **DIVIETO DELL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' ARTIGIANA ED INDUSTRIALE IN AREE PUBBLICHE**

E' proibito lavorare fuori dalle porte delle case, botteghe o magazzini, e comunque esercitare qualsiasi attività o mestiere sul suolo pubblico senza l'autorizzazione dell'autorità competente.

Chiunque viola quanto disposto dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25 ad Euro 250.-

#### **ART. 27**

### **DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI ANIMALI**

E' vietato tosare, ferrare, strigliare, lavare animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio.

E' vietato il foraggiamento degli animali in luoghi pubblici, aperti al pubblico o, comunque, di pubblico transito, fatta eccezione per le zone destinate a fiere per gli animali.

E' vietato lasciar vagare entro l'abitato qualsiasi specie di animale da cortile e da stalla, come pure tenere nei luoghi pubblici od aperti al pubblico nelle terrazze, nei poggioli e cortili, gli animali di cui sopra con o senza gabbione. Eventuali deroghe potranno essere concesse dall'Amministrazione Comunale limitatamente a frazioni e borghi prevalentemente rurali.

Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25 ad Euro 250.-

Il transito di gruppi di animali potrà avvenire unicamente sulle strade locali, urbane ed extraurbane, come sancito dal vigente C.d.S., con l'osservanza delle disposizioni dettate dallo stesso Codice.-

Chiunque viola le disposizioni di cui al comma precedente è soggetto alle sanzioni amministrative determinate dalla succitata normativa.-

#### **ART. 28**

#### **DIVIETO DI GETTO DI OPUSCOLI O FOGLIETTI**

E' vietato nelle strade, piazze o spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, il getto di opuscoli, foglietti ed altri oggetti; è così pure vietato lasciare opuscoli, foglietti e volantini sui parabrezza dei veicoli.-

Chiunque viola quanto disposto dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 51 ad Euro 510.-

Relativamente all'apposizione o affissione di manifesti, locandine ecc. si rimanda all'apposito Regolamento.-

#### **ART. 29**

#### **DIVIETO DI SEGATURA E SPACCATURA DELLA LEGNA**

Sul suolo pubblico è vietato segare e spaccare legna.

Chiunque viola quanto disposto dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25 ad Euro 250 nonché a quella amministrativa accessoria del ripristino dello stato dei luoghi.-

#### **CAPO IV**

#### **DECORO DEI CENTRI ABITATI**



**ART. 30**  
**MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI**  
**ATTI VIETATI**

Le costruzioni dovranno essere mantenute in buono stato di conservazione, a salvaguardia del decoro, dell'igiene e della sicurezza.-

I proprietari hanno l'obbligo di effettuare gli interventi di manutenzione, di riparazione e di sostituzione che si rendono necessari e quelli di restauro dell'intonaco e della tinta ai fini di cui al comma precedente.-

Chiunque esegue tali operazioni ha il dovere di osservare le norme del vigente regolamento edilizio e di collocare apposita segnaletica a tutela della incolumità dei passanti.-

I proprietari, inoltre, sono responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici. Uguali obblighi incombono ai proprietari d'insegne.

Per quanto non espressamente previsto nei commi precedenti si deve fare riferimento al Regolamento Edilizio.-

Chiunque viola le suddette disposizioni, fatte salve le sanzioni amministrative e penali determinate dalla normativa vigente in materia urbanistica ed edilizia, è soggetto alla sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dalla Legge Regionale e dal suddetto Regolamento.-

E' vietato apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte scritti, segni o figure, nonchè insudiciare, macchiare, tingere con colori, con matite, con carbone od altra materia, i muri degli edifici e le porte esterne, il suolo pubblico, i monumenti ed i manufatti pubblici.-

Chiunque viola le disposizioni di cui al comma precedente, fatto salvo quanto previsto dal Codice Penale, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 65 ad Euro 650.-

L'infrazione al suddetto disposto comporta altresì la sanzione amministrativa accessoria del ripristino dello stato dei luoghi.-

In caso di inadempienza da parte del trasgressore l'Autorità comunale disporrà per la immediata cancellazione a spese dello stesso.-

I proprietari dei fabbricati hanno, inoltre, l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte dello stabile e contro i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza e altezza.-

Chiunque viola le disposizioni di cui al comma precedente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25 ad Euro 250.-

**ART. 31**  
**COLLOCAMENTO DEI CARTELLI ED ISCRIZIONI**

Salve le norme del regolamento sulla pubblicità e pubbliche affissioni, nonché per l'installazione di segnali turistici e di territorio, il collocamento dei cartelli e delle iscrizioni di qualunque specie, anche luminose, ed in genere di ogni opera esteriore a carattere permanente o temporaneo, è subordinato all'autorizzazione comunale e potrà essere vietato per motivi estetici, panoramici e per

rispetto all'arte ed alla storicità dei luoghi.-

Sulle facciate degli edifici dichiarati di importanza monumentale, anche se di semplice interesse locale, non sarà, di regola, consentita l'apposizione di iscrizioni ed insegne. Tuttavia potrà concedersi, caso per caso, che l'apposizione sia fatta entro l'ambito delle luci e delle porte, o, comunque, in modo tale che armonizzi col carattere artistico del fabbricato.-

Nei luoghi e negli edifici predetti è vietata, altresì, l'affissione di manifesti, di avvisi od, in genere, di qualunque mezzo di pubblicità.-

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 51 ad Euro 510.-

La violazione, inoltre, comporta la sanzione amministrativa accessoria del ripristino o dell'adeguamento di quanto apposto alle prescrizioni dei regolamenti.-

## **ART. 32**

### **COLLOCAMENTO DI TARGHE O LAPIDI COMMEMORATIVE**

Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo le vie, sulle piazze pubbliche o comunque in altri luoghi aperti al pubblico è necessario ottenere l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, salva l'osservanza delle disposizioni di legge al riguardo.

A questo scopo dovranno sempre essere presentati in tempo utile i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quanto altro possa essere utile ai fini della valutazione. L'Amministrazione Comunale, nel concedere l'autorizzazione, potrà riservarsi la facoltà di sottoporre a collaudo le opere.-

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 51 ad Euro 510.-

Dalla violazione discende altresì la sanzione amministrativa accessoria della rimozione delle opere abusive o non conformi.-

## **ART. 33**

### **ORNAMENTO ESTERNO AI FABBRICATI**

Gli accessori e gli oggetti di ornamento e di completamento delle facciate (come vasi di fiori, sostegni di tende, ombrelloni da sole, gelosie ecc. ), devono essere opportunamente assicurati in modo da evitarne la caduta.-

Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo è soggetto, senza pregiudizio delle eventuali responsabilità in sede civile e penale, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 51 ad Euro 510.-

Nell'innaffiare i vasi di fiori posti su finestre o balconi, si devono adottare gli accorgimenti atti ad evitare la caduta di acqua sul suolo pubblico o sulle abitazioni sottostanti.-

Chiunque viola quanto disposto al comma precedente è soggetto alla sanzione amministrativa

del pagamento di una somma da Euro 13 ad Euro 130.-

#### **ART. 34**

### **DEPOSITI IN PROPRIETA' PRIVATA**

Nelle proprietà private esposte alla pubblica vista é vietato il collocamento od il deposito di materiali od oggetti, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità Comunale, nuocciano all'estetica ed al decoro della città.-

Chiunque viola le disposizioni del comma precedente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 51 ad Euro 510.-

Qualora nell' azione si dovessero configurare gli interventi contemplati dalla normativa regionale la collocazione sarà soggetta ad autorizzazione e dalla violazione discenderà la sanzione amministrativa pecuniaria stabilita dalla suddetta legge.-

La violazione comporterà altresì la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi.-

#### **ART. 35**

### **SPOLVERAMENTO DI PANNI E TAPPETI**

E' vietato scuotere, spolverare e battere panni, tappeti od altri oggetti simili dai balconi e dalle finestre delle abitazioni prospicienti pubbliche vie e piazze.-

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 13 ad Euro 130.-

#### **ART. 36**

### **BAGNI**

Sui lidi delle spiagge ed in tutti i luoghi di balneazione è vietato ogni comportamento contrario alla pubblica decenza ed alle norme stabilite dall'autorità comunale e rese note con appositi avvisi al pubblico.

L'autorità competente determina con speciali ordinanze i luoghi in cui è permesso bagnarsi.-

Fatto salvo quanto previsto dal c.p., dai singoli provvedimenti di divieto di balneazione e da specifici articoli del presente regolamento, chiunque viola le suddette disposizioni è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25 ad Euro 250.-

#### **ART. 37**

### **BESTIE MACELLATE**

Salvo quanto è prescritto dalle leggi sanitarie e dal regolamento di igiene, è vietato esporre

fuori dalle botteghe bestie macellate, interiora ed altre parti di animale.-

Chiunque viola la suddetta disposizione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 51 ad Euro 510.-

**ART. 38**  
**CONTENITORI E SACCHI PER RIFIUTI**  
**ABBANDONO RIFIUTI**

I contenitori ed i sacchi adibiti alla raccolta differenziata dei rifiuti devono essere depositati a piano strada, all'esterno del proprio domicilio o nei punti prestabiliti , unicamente nei giorni determinati per ciascuna tipologia di rifiuto e prima dell'orario in cui avviene il passaggio degli addetti.-

Chiunque viola il disposto di cui al comma precedente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25 ad Euro 250.-

Nei contenitori e nei sacchi riservati alla raccolta differenziata potranno essere posti solo i rifiuti ai quali sono destinati.-

Chiunque viola il disposto di cui al comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 13 ad Euro 130.-

Per quanto non specificatamente previsto dal Regolamento di Polizia Urbana si rimanda a quanto stabilito dall'apposito Regolamento Raccolta Rifiuti.-

L'abbandono indiscriminato di rifiuti sul suolo e nel suolo e l'immissione degli stessi, allo stato solido o liquido, nelle acque è contemplato dalla normativa vigente in materia di smaltimento rifiuti, normativa a cui fare riferimento per l'applicazione dei provvedimenti sanzionatori.-

**ART. 39**  
**VIALI E GIARDINI PUBBLICI- PARCHI GIOCO- CAMPI E CENTRI SPORTIVI**

Nei viali e giardini pubblici è vietato:

- a) introdursi nelle parti riservate ai soli pedoni, con veicoli in genere, velocipedi, cavalli od altri animali eccettuati i cani che dovranno, sempre, essere tenuti al guinzaglio e muniti di museruola;
- b) calpestare o coricarsi nelle aiuole fiorite od erbose, sdraiarsi o sedersi in maniera inopportuna sulle panche o sedie;
- c) guastare o insudiciare i sedili, danneggiare le siepi, salire sugli alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni e simili, rovinare o staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti;
- d) collocare sedie, panche, tende ed altre cose fisse o mobili ovvero occupare i luoghi di cui trattasi in quanto a ciò non destinati;
- e) effettuare giuochi che possono recare molestia, pericolo o danno alle persone o che siano stati espressamente vietati dall' Autorità.-

Chiunque viola le disposizioni del precedente comma è soggetto

alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma : da Euro 13 ad Euro 130 per i casi di cui alle lettere b) – e); da Euro 51 ad Euro 510 per quelli di cui alla lett.d); da Euro 65 ad Euro 650 per i casi di cui alla lett. c).-

Chiunque viola le disposizioni di cui alla lett. a) è soggetto:

- alla sanzione pecuniaria determinata dal vigente C.d.S. se l'infrazione è riconducibile allo stesso;
- alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 39 ad Euro 390 nei casi non riscontrabili nella suddetta normativa.-

Le violazioni di cui al comma 1 lett. c) comportano altresì la rifusione del danno arrecato e/o il ripristino dello stato dei luoghi.-

E' consentito ai bambini l'uso di tricicli, di piccole biciclette provviste di rotelline laterali posteriori stabilizzatrici, di automobiline a pedale, di monopattini o di altri giocattoli che non arrechino disturbo o nocimento a persone e cose.-

Le norme suddette, in quanto applicabili, sono estese alle aiuole, piante o simili esistenti nelle vie e nelle piazze del territorio comunale.-

Nei parchi gioco per bambini, nei campi sportivi, nei centri sportivi e nei lidi di balneazione è vietato introdurre cani anche se muniti di museruola e tenuti al guinzaglio. L'interdizione è rivolta a tutti gli animali di qualsiasi tipo e taglia.-

Chiunque viola le disposizioni di cui al precedente comma è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 51 ad Euro 510.-

#### **ART. 40**

#### **VASCHE E FONTANE**

E' proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche, pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida.

E' vietato valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente potabile, nè attingerla con tubi od altri espedienti.-

In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio di veicoli, animali, botti, indumenti e simili.

E' altresì vietato effettuare operazioni di pulizia personale nelle vasche o presso le pubbliche fontane.-

Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25 ad Euro 250.-

Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 51 ad Euro 510.-

#### **ART. 41**

#### **ATTI CONTRARI ALLA NETTEZZA DEL PUBBLICO SUOLO, AL DECORO ED ALLA MORALITA'**

E' vietato sdraiarsi sulla carreggiata stradale o delle piazze, sotto i portici, sulle soglie di edifici pubblici, delle chiese e delle abitazioni private.

E' del pari vietato, in qualsiasi circostanza salire o arrampicarsi sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili.

E' vietato introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per ivi dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi e al decoro.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 13 ad Euro 130-

## **ART. 42**

### **RECINZIONI DI TERRENI CONFINANTI COL SUOLO PUBBLICO**

Le recinzioni devono essere realizzate secondo i criteri dettati dal vigente Regolamento Edilizio.

Chiunque viola le disposizioni del comma precedente, fatte salve le sanzioni amministrative e penali determinate dalla normativa vigente, è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla normativa Regionale e dal suddetto Regolamento.-

E' assolutamente vietato effettuare le recinzioni con filo di ferro spinato o con altri materiali che possano costituire pericolo per i passanti.

Chiunque viola il disposto del comma 3 del presente articolo è soggetto, senza pregiudizio delle eventuali responsabilità in sede civile e penale, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 129 ad Euro 1.290.-

Le violazioni di cui ai commi 1 e 3 comportano altresì la sanzione amministrativa accessoria della eliminazione, ove non sanabile, della causa dell'infrazione.-

E' altresì vietato realizzare recinzioni mediante l'utilizzo di ondulux e similari di qualsiasi colore.-

## **CAPO V**

## **QUIETE PUBBLICA**

### **ART. 43**

#### **ESERCIZIO DEI MESTIERI, ARTI ED INDUSTRIA**

Non è consentita l'attivazione di industrie, arti, mestieri rumorosi nei centri abitati.

Chi esercita un'arte, mestiere o industria o esegue lavori con l'uso di strumenti meccanici deve comunque evitare disturbo alla pubblica e privata quiete.

Salva speciale autorizzazione del Sindaco, è vietato esercitare mestieri che siano causa di rumore o di disturbo dalle ore 22 alle ore 07 del mattino.

Comunque nella vicinanza di ospedali, di scuole, di istituti di educazione, chiese, uffici pubblici, ecc. è assolutamente vietato l'esercizio di mestieri o attività qualsiasi che rechino disturbo.

Il Sindaco può ordinare maggiori limitazioni, se i rumori od il disturbo possono recare particolare molestia.

Il personale dell'Ufficio Tecnico Comunale e gli Agenti di Polizia Municipale su lagnanza e richiesta degli interessati o di iniziativa, accertano la natura dei rumori e promuovono i necessari interventi ai fini dell'adozione dei piani di risanamento stabiliti dalla normativa vigente in tema di inquinamento acustico.-

Nei casi di riconosciuta assoluta impossibilità della coesistenza degli esercizi di cui trattasi con il rispetto dovuto alla quiete delle civili abitazioni, il Sindaco, nell'ambito delle proprie competenze, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, con provvedimento motivato può ordinare l'adozione di mezzi atti a contenere o abbattere l'entità delle emissioni sonore, inclusa l'interdizione parziale o totale per determinate attività.-

Per quanto non espressamente citato nel presente articolo si rimanda alla legge quadro sull'inquinamento acustico e alle altre disposizioni di legge vigenti in materia.-

Salvo quanto previsto dal c.p. chiunque viola il contenuto del presente articolo è soggetto alle sanzioni amministrative determinate dalle suddette leggi.-

### **ART. 44**

#### **PRODUZIONE DI ODORI, GAS, VAPORI NAUSEANTI O INQUINANTI**

Sono vietate la produzione e la diffusione di odori, gas e vapori nocivi alla pubblica salute.

Fatti salvi i provvedimenti e le sanzioni previsti dal Codice Penale e dalla normativa vigente in materia di inquinamento atmosferico, potranno essere adottate

tutte le misure atte a sanare la situazione, prescrivendo impianti di purificazione e, in caso di recidiva o di inosservanza, disponendo la temporanea sospensione dell'attività.-

E' vietata altresì l'emissione di fumi che a causa della loro intensità o per la natura del materiale arso arrechi nocimento o disturbo alle persone.-

Le violazioni di cui al 3° comma del presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da Euro 25 ad Euro 250.-

La violazione comporta altresì la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attività, dell'intervento o dell'azione che genera fumo.-

Sono altresì soggette alle sanzioni di cui al 4° e 5° comma tutte le altre emissioni gassose, comprese quelle menzionate al 1° comma, quando per tenuità, caratteristiche e potere inquinante non rientrano tra quelle contemplate dalle disposizioni di legge sull'inquinamento atmosferico.-

#### **ART. 45**

#### **FUNZIONAMENTO DI MOTORI E MACCHINARI**

E' vietato ai conducenti di autoveicoli di provare nelle aree pubbliche, nelle aree private di uso pubblico e nelle aree private, il funzionamento dei motori, provocando rumori, scoppi e rumori inutili.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da Euro 25 ad Euro 250.-

#### **ART. 46**

#### **RUMORI IN CASE DI ABITAZIONE**

Nelle abitazioni private è vietato produrre rumori o suoni di qualunque specie che possano recare disturbo ai vicini. –

Nei locali pubblici è vietato fare schiamazzi, baccano ecc., generare rumori, ivi compresa la diffusione di suoni provenienti da apparati radiofonici, da televisori, da impianti per la propagazione della musica ecc. , che, a causa del mancato contenimento del volume, possono arrecare molestia alle persone.-



Negli esercizi pubblici è altresì vietato il funzionamento dei suddetti apparecchi sonori al di fuori degli orari determinati.-

Fatto salvo quanto previsto dal Codice Penale, dalla Normativa vigente in materia di Inquinamento Acustico e dal T.U.L.P.S., chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento delle sottoelencate sanzioni amministrative pecuniarie:

- a) da Euro 25 ad Euro 250 nei casi di cui al 1° comma;
- b) da Euro 51 ad Euro 510 nei casi di cui al 2° e 3° comma.-

## **ART. 47**

### **USO DI STRUMENTI SONORI**

E' vietato l'uso di sirene o di altri strumenti sonori. -

Per le vie, nelle aree pubbliche o aperte al pubblico, la pubblicità a mezzo di altoparlanti od altri apparecchi sonori o di amplificazione è regolamentata dal vigente Codice della Strada e dal Relativo Regolamento di Esecuzione.-

Nei Centri abitati i comuni, per motivi di pubblico interesse, possono limitare le emissioni sonore a scopo pubblicitario a determinate ore ed a particolari periodi dell'anno.-

Chiunque viola le disposizioni di cui al 1° comma è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da Euro 25 ad Euro 250.-

Chiunque viola le disposizioni di cui al 2° comma o non osserva le prescrizioni di cui al 3° comma del presente articolo è soggetto alle sanzioni amministrative determinate dal C.d.S.-

## **ART. 48**

### **CARICO, SCARICO E TRASPORTO MERCI CHE CAUSANO RUMORI**

Nelle vicinanze delle abitazioni le operazioni di carico e scarico di merci, materiali ecc., contenuti in casse, bidoni, bottiglie, ecc., devono effettuarsi con la massima cautela in modo da non turbare la quiete pubblica e solo nella fascia oraria compresa tra le ore 07 e le ore 22.-

Il trasporto di lastre, verghe o spranghe metalliche deve essere effettuato in modo da attutire quanto più possibile il rumore.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da Euro 25 ad Euro 250.-

#### **ART. 49**

### **VENDITORI E SUONATORI AMBULANTI**

L'esercizio del mestiere di cantante, suonatore ambulante, saltimbanco, ecc. non può essere effettuato senza autorizzazione comunale ed è subordinato all'osservanza delle prescrizioni che verranno impartite.-

Ai venditori ambulanti, sia a posto fisso che itineranti è vietato reclamizzare la merce ad alta voce ed è comunque vietato l'uso di mezzi sonori o di altri sistemi arrecanti molestia.-

Le violazioni alle disposizioni del presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da Euro 25 ad Euro 250 nonché a quella amministrativa accessoria della sospensione dell'esercizio del mestiere di cui al 1° comma e della cessazione del richiamo di cui al 2° comma .-

#### **ART. 50**

### **SCHIAMAZZI, GRIDA E CANTI**

Sono vietate le grida, gli schiamazzi e i canti nelle vie, piazze, aree pubbliche e private se effettuati in modo tale da arrecare disturbo alle persone ed alle attività.-

Chiunque viola le disposizioni di cui al suddetto comma è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da Euro 25 ad Euro 250.-

Le manifestazioni di cui al 1° comma sono sempre vietate nelle ore notturne.-

Chiunque viola il disposto di cui al terzo comma del presente articolo, fatto salvo quanto previsto dal codice penale, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da Euro 51 ad Euro 510.-

#### **ART. 51**

### **DETTENZIONE DI CANI O ALTRI ANIMALI**

E' vietata, nei centri abitati del Comune, la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, di cani o di altri animali che disturbino, specialmente di notte, con insistenti e prolungati latrati, con guaiti o altrimenti, la pubblica quiete.

Chiunque viola le disposizioni di cui al 1° comma del presente Articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da Euro 25 ad Euro 250.

Nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, nei giardini, cortili, ballatoi, vani scale ecc., ai quali si possa accedere liberamente, i cani o altri animali debbono essere tenuti al guinzaglio e non lasciati liberi di vagare.-

Nei locali pubblici (bar, negozi, ristoranti ecc.), qualora sia consentito, i cani possono accedere solo se condotti al guinzaglio.-

I cani di indole feroce o pericolosa (terranova, alani, lupi, mastini, rotweiller, dobermann ecc.) o di grossa taglia dovranno essere condotti al guinzaglio e muniti di museruola.-

I proprietari di animali sono tenuti ad asportare immediatamente le deiezioni degli stessi animali dalle aree pubbliche e di uso pubblico.-

I trasgressori delle summenzionate disposizioni sono soggetti alle sanzioni pecuniarie del pagamento delle seguenti somme :

- da Euro 25 ad Euro 250 per le violazioni di cui ai commi 3° 4°;
- da Euro 51 ad Euro 510 per le violazioni di cui ai commi 5° 6°.-

Nei suddetti casi gli Agenti operanti, oltre ad accertare e contestare l'infrazione al detentore ed al proprietario, lo inviteranno, nei casi di disturbo delle persone, ad eliminare la causa che ha dato luogo alla molestia.-

## **ART. 52 CAROVANE DI NOMADI**

Ai nomadi è vietato sostare con i loro mezzi di trasporto nelle vie e nelle piazze del centro abitato.-

Le soste dei medesimi potranno essere consentite solo alla periferia della città e nelle aree stabilite dall'Autorità Comunale.-

Le violazioni alle disposizioni del presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da Euro 51 ad Euro 510 ed alla sanzione amministrativa accessoria dello sgombero dell'area arbitrariamente occupata.-

## **CAPO VI NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI**

### **ART. 53 SOSTANZE LIQUIDE ESPLOSIVE, INFIAMMABILI E COMBUSTIBILI**

La detenzione e la vendita di combustibili solidi, liquidi e gassosi è regolamentata dal T.U.L.P.S., dalle leggi speciali, dalle disposizioni vigenti in materia di commercio, dalle norme prevenzione incendi.-

Ai sensi delle stesse leggi sono sanzionate le violazioni.-

## **ART. 54**

### **DETEZIONE DI COMBUSTIBILI IN CASE di ABITAZIONE OD ALTRI EDIFICI**

Nelle abitazioni sarà concessa la sola detenzione di combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini.-

Nei solai, nelle gabbie di scale, negli scantinati, nei corridoi e ballatoi di disimpegno di abitazioni non si possono depositare combustibili e materiali facilmente infiammabili.-

Le violazioni alle disposizioni del presente articolo qualora non costituiscano più grave infrazione, contemplata dalla normativa specifica, sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da Euro 51 ad Euro 510.-

## **ART. 55**

### **ACCENSIONE DI POLVERI INFIAMMABILI E FUOCHI ARTIFICIALI**

La detenzione, il trasporto, la vendita e l'utilizzo di polveri piriche, di fuochi artificiali ecc. sono disciplinati dal T.U.L.P.S..-

## **ART. 56**

### **ANIMALI PERICOLOSI**

Tutti gli animali che costituiscono pericolo per l'incolumità dei cittadini non potranno essere introdotti in città, se non trasportati su idonei veicoli, con l'adozione di tutte le precauzioni atte ad impedire la fuga ed a scongiurare pericolo e danno alle persone.-

Gli animali feroci come tigri, leoni, ecc. dovranno essere trasportati in solide gabbie chiuse da ogni lato in modo da evitare che possano offendere i passanti con le zampe e gli artigli.-

Fatte salve le responsabilità in sede civile e penale chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da Euro 77 ad Euro 770.-

## **ART. 57**

### **TRASPORTO DI OGGETTI INCOMODI E PERICOLOSI**

Il trasporto di vetri deve effettuarsi in opportuni telai che ne fronteggiano gli estremi.

Il trasporto di ferri acuminati non può effettuarsi se alle estremità non siano stati collocati gli opportuni ripari. Il trasporto di oggetti comunque pericolosi deve, in ogni caso, effettuarsi previa adozione delle opportune cautele onde evitare danni alle persone.

Salvo quanto esplicitamente previsto dal C.d.S. e dal Regolamento di Esecuzione in materia di carichi sporgenti chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da Euro 38 ad Euro 380.-

## **ART. 58**

### **MANUTENZIONE DI AREE DI PUBBLICO TRANSITO**

Qualunque guasto o rottura, che si verifichi sulla pavimentazione o griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario, il quale deve comunque segnalare il guasto agli uffici comunali preposti.-

Uguale obbligo compete agli utenti di griglie, telai, botole e simili esistenti sul luogo pubblico.-

Chiunque viola le disposizioni di cui al 1° comma del presente articolo, fatte salve le eventuali responsabilità in sede civile e penale derivanti dall'inadempienza e le sanzioni amministrative stabilite dal Regolamento Edilizio e dalla Legge Regionale, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 77 ad Euro 770.-

## **ART. 59**

### **SEGNALAZIONE E RIPARAZIONE DI OPERE IN COSTRUZIONE**

Quando vengono intrapresi i lavori relativi ad una nuova costruzione, al riattamento o alla demolizione di edifici o simili, dovranno osservarsi le prescrizioni impartite con il rilascio della concessione o dell'autorizzazione edilizia.-

I ponteggi di servizio dei cantieri edili dovranno essere costruiti secondo le norme vigenti in materia di erezione di ponteggi, impalcature ecc. e di prevenzione infortuni.-

Le violazioni alle disposizioni del presente articolo sono sanzionate ai sensi della suddetta normativa e del Regolamento Edilizio.-

## **ART. 60**

### **MATERIALE DI DEMOLIZIONE**

E' proibito gettare in basso sulla pubblica via o in luoghi adiacenti, sia da ponti di servizio che

dall'interno delle fabbriche, i materiali di demolizione od altro.-

Gli stessi devono essere trasportati o convogliati in appositi canali come disposto dalla vigente normativa in materia di prevenzione infortuni sul lavoro nelle costruzioni.-

Le violazioni a quanto disposto dal presente articolo sono sanzionate ai sensi della suddetta normativa.-

## **CAPO VII**

### **DISPOSIZIONI ANNONARIE PER L'ESECIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PRIVATE IN SEDE FISSA E PER GLI ESERCIZI PUBBLICI**

#### **ART. 61**

#### **DISCIPLINA**

Le attività di vendita e di somministrazione di alimenti e di bevande sono disciplinate dalla normativa vigente in materia di commercio e di pubblici esercizi.-

Ad esse ed alle disposizioni di legge specifiche ( orari di esercizio dell'attività, giorno di chiusura, pubblicità dei prezzi, vendita a peso netto delle merci, norme igienico sanitarie, etichettatura, vendita dei prodotti surgelati ecc.) va fatto riferimento per l'espletamento dei servizi di controllo e per l'adozione dei

provvedimenti sanzionatori.-

## **CAPO VIII**

### **DISPOSIZIONI PER I MESTIERI GIROVAGHI E LA PROFESSIONE DI GUIDA TURISTICA**

#### **ART. 62**

##### **ESERCIZIO DI MESTIERI GIROVAGHI**

L'esercizio dei mestieri girovaghi è subordinato alla denuncia di inizio attività da presentarsi presso il comune di residenza per l'iscrizione nell'apposito registro.-

Successivamente all'ottenimento dell'iscrizione l'interessato richiederà all'Autorità competente per territorio (luogo dove si intende svolgere l'attività) il relativo permesso d'esercizio.-

I cittadini stranieri non possono esercitare i mestieri girovaghi senza licenza del comune.-

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo nonché le prescrizioni impartite per l'esercizio dell'attività è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25 ad Euro 250.-

Qualora l'esercizio del mestiere creasse intralcio è disposta la sospensione o lo spostamento in altra località.-

#### **ART . 63**

##### **GUIDA TURISTICA**

L'esercizio del mestiere di guida turistica è subordinato al conseguimento dell'abilitazione professionale ed all'iscrizione dell'interessato negli appositi elenchi.-

Lo svolgimento di attività afferenti le professioni turistiche è disciplinato dalla legge regionale che stabilisce, altresì, le sanzioni amministrative e le modalità di irrogazione delle stesse.-

**CAPO IX**  
**DISPOSIZIONI AGGIUNTE**

**ART. 64**  
**PONTE BALLERINO**

E' interdetto il transito in sella a biciclette e ciclomotori nonché a bordo di moto su ponti, passerelle ecc. laddove il divieto, formalmente determinato, è reso noto mediante collocazione di apposita segnaletica verticale.-

Chiunque viola il disposto di cui al suddetto comma è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma:

- a)- da Euro 25 ad Euro 250 per transito su bicicletta;
- b)-da Euro 51 ad Euro 510 per transito su ciclomotore o a bordo di motociclo.-

E' altresì vietato, transitando, fare azioni che possono essere pregiudizievoli ai fini della sicurezza delle persone e dell'integrità delle cose (provocare oscillazioni della struttura, togliere o danneggiare parti ecc.-).-

Fatto salvo quanto previsto dal c.p. chiunque viola le disposizioni di cui al 3° comma del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da Euro 51 ad Euro 510.-

**Art. 65**  
**PISTE CICLABILI**

L'uso delle piste ciclabili è riservato ai pedoni ed ai velocipedi.-

Sulle stesse è altresì consentito l'utilizzo di pattini a rotelle e monopattini a condizione che non vengano adottati comportamenti pregiudizievoli ai fini dell'incolumità delle persone.-

La velocità tenuta dai ciclisti e dai pattinatori dovrà essere tale da permettere in ogni istante l'arresto repentino della marcia ai fini della sicurezza dei frequentatori del percorso.-

E' consentito l'accesso ai cani solo se condotti al guinzaglio e, se di grossa taglia o di indole pericolosa, muniti di museruola.-

E' vietato occupare la pista con oggetti o materiali vari ed ostacolare il transito con assembramenti di persone od esecuzioni di giochi.-

Chiunque viola le disposizioni di cui al 1° comma del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da Euro 51 ad Euro 510.-

Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 2 – 3 – 4 e 5 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da Euro 25 ad Euro 250.-



**Art. 66**  
**ANIMALI LIBERI**

E' fatto divieto a chiunque di lasciare cibo di qualsiasi genere nell'ambito dei centri abitati, nelle aiuole, nei giardini pubblici, ai piccioni presenti allo stato libero.-

Fatta salva l'applicazione delle norme del c.p. chiunque viola il disposto di cui al comma precedente è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da Euro 51 ad Euro 510 ed a quella amministrativa accessoria del ripristino dello stato dei luoghi.-

E' altresì vietato, nei luoghi suddetti, lasciare alimenti ad altri animali randagi. L'eventuale distribuzione di cibo, effettuata in luoghi pubblici diversi da quelli menzionati, deve essere effettuata adottando cautele che evitino disagi al decoro e all'igiene pubblica, mediante la sorveglianza dei generi alimentari fino a consumazione totale degli stessi e mediante l'asportazione delle ciotole o dei contenitori e degli eventuali resti di cibo. Il cibo non deve comunque imbrattare in alcun modo il suolo pubblico.-

Chiunque viola le disposizioni di cui al 3° comma è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da Euro 25 ad Euro 250 ed a quella amministrativa accessoria del ripristino dello stato dei luoghi.-

**CAPO X**

**SANZIONI**

**ART. 67**  
**VIGILANZA E SANZIONI**

Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, agli Agenti di Polizia Municipale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali, a funzionari delle Aziende Servizio Sanitario e dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente.-

All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di polizia statale, nonché gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria così come individuati dalla legge.-

L'accertamento delle violazioni, la contestazione o notificazione, l'importo delle sanzioni

(determinato nel minimo e nel massimo edittale per ogni singola violazione), il pagamento in misura ridotta, la proposizione di ricorso, l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, il pagamento rateale della sanzione pecuniaria ecc. sono disciplinati dalla normativa vigente.-

## **ART. 68**

### **RIMESSA IN PRISTINO ED ESECUZIONE DI UFFICIO**

Nei casi in cui è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della rimessa in pristino ed il trasgressore non vi ottemperi è disposta l'esecuzione di Ufficio a spese degli interessati.

## **NORME FINALI**

### **Art. 69**

Il presente Regolamento, secondo le modalità ed i tempi stabiliti dagli artt. 45 e 46 della legge 8 giugno 1990, n. 142, entra in vigore il .....

### **Art. 70**

## **ABROGAZIONI**

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Urbana sono abrogati, e cessano pertanto di avere efficacia, il precedente Regolamento approvato con deliberazione e le sue successive modificazioni, nonché tutti gli atti ed i provvedimenti sostituiti dalle norme del presente Regolamento o con esso incompatibili.-

**REGOLAMENTO COMUNALE  
DI POLIZIA URBANA**

**ATTESTAZIONE  
DI PUBBLICAZIONE - DI ESEGUIBILITA' -  
DI ENTRATA IN VIGORE  
\*\*\*\*\***

- Approvato dal Consiglio Comunale con proprio atto n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.  
Cannobio, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
Di Pietro Dr. Nicola

- Pubblicato all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al  
\_\_\_\_\_.  
Cannobio, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
Di Pietro Dr. Nicola

- Divenuto esecutivo dopo il decimo giorno dalla sua ripubblicazione e precisamente dal  
\_\_\_\_\_.  
Cannobio, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
Di Pietro Dr. Nicola

- Ripubblicato all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al  
\_\_\_\_\_.  
Cannobio, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
Di Pietro Dr. Nicola

- Entrato in vigore in data \_\_\_\_\_.  
Cannobio, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
Di Pietro Dr. Nicola